# LA DIFESA D'UFFICIO

La difesa d'ufficio è un istituto che trova fondamento nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione Italiana secondo cui *"La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento".*

E' prevista dalla legge (art. 97 c.p.p.) al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo.

Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale.

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

**Quali sono le differenze con il Patrocinio a spese dello Stato?**

Spesso si cade nell'errore di confondere la difesa d'ufficio con il patrocinio gratuito e di credere che il difensore d'ufficio non vada remunerato.

In realtà, pur avendo lo stesso fondamento costituzionale (art. 24), si tratta di due istituti completamente differenti.

Innanzitutto diverso è il settore in cui operano: mentre il patrocinio gratuito è ammesso nel processo penale, civile, nelle procedure di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo, contabile e tributario, la difesa d'ufficio viene riconosciuta **esclusivamente nei procedimenti penali**, mentre in quelli civili solo nei procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni.

Inoltre, la difesa d'ufficio è quella garantita a ciascun soggetto, a prescindere dal suo reddito, che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo e cessa nell'esatto istante in cui l'imputato nomina un suo difensore di fiducia: ciò può avvenire in ogni stato e grado del processo.

Per tale motivo, **le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato** salvo che sussistano i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il patrocinio a spese dello Stato opera, invece, solo nei casi in cui un soggetto sia non abbiente e sia interessato a promuovere o a costituirsi in un processo.

Pertanto, requisito indispensabile per poter beneficiare di questo istituto è che l'interessato disponga di un reddito imponibile annuo, come risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro **11.528,41.**